

2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'American Bureau of Shipping abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'American Bureau of Shipping sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. L'American Bureau of Shipping è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'American Bureau of Shipping delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione l'American Bureau of Shipping, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa, relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: COLETTA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 marzo 2019.

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

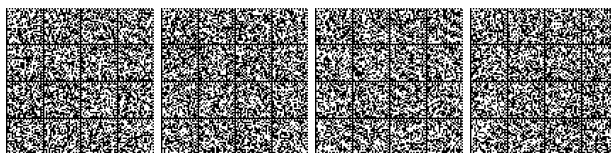
Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica;

Acquisita in data 7 marzo 2019 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».

2. L'attività enoturistica, di cui all'art. 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «enoturismo» di cui all'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli *standard* di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 2.

Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica.

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e *standard* di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

4) sito o pagina web aziendale;

5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;

10) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;

11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:

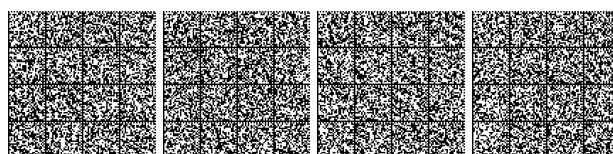
a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;

b) dipendenti dell'azienda;

c) collaboratori esterni.

2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli *standard* minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i comuni che ricevono la Segnalazione certificata di inizio attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, elenchi regionali degli operatori che svolgono attività enoturistiche.



4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

5. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Art. 3.

Logo

1. Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 244

19A02460

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 marzo 2019.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, dello stesso decreto che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, 22 dicembre 2010, 8 agosto 2014 e 28 dicembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 dicembre 2010, che attribuisce alla società Terna S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2017 di approvazione dei Piani decennali di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale degli anni 2013, 2014 e 2015;

Visto lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN, relativo all'anno 2016, predisposto dal gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.a.;

Visto lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN, relativo all'anno 2017, predisposto dal gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.a.;

Visto lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN, relativo all'anno 2018, predisposto dal gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.a.;

Viste le note n. TE/P2016/0006186 del 3 novembre 2016 e n. TE/P2012/0000034 del 4 gennaio 2017, con le quali la società Terna S.p.a., ha chiesto alla società Enel produzione S.p.a. l'assenso in merito all'avvio del processo di acquisizione nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale rispettivamente delle linee a 60 kV «Biferno (BN) - Matese (CE)» e «Suio - Montelungo (CE)» e della Stazione elettrica a 132 kV Demonte (CN), attualmente nella titolarità di tale società;

Viste le note n. 0040378 del 9 dicembre 2016 e n. 3725 del 30 gennaio 2017, con le quali la società Enel produzione S.p.a. ha manifestato il proprio assenso in merito alle suddette acquisizioni;

Vista altresì la nota n. TE/P2016/0006185 del 3 novembre 2016, con la quale Terna S.p.a. ha chiesto alla società IREN S.p.a. l'assenso in merito all'avvio del processo di acquisizione nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale delle stazioni elettriche a 150 kV di Bussento (SA) e Tanagro (SA), attualmente nella titolarità di tale società;

Vista la nota n. IE003718-2016-P/AI250 del 16 novembre 2016, con la quale la società IREN S.p.a. ha manifestato il proprio assenso in merito alla suddetta acquisizione;

Vista altresì la nota n. TE/P2016/0005683 del 6 ottobre 2016, con la quale Terna S.p.a. ha chiesto alla società Enel distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) l'assenso in merito all'avvio del processo di acquisizione nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale della stazione di smistamento a 132 kV di Vaiano Valle (MI), attualmente nella titolarità di tale società;

